



ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 66 di data 2 luglio 2019

O G G E T T O :

Affidamento al dott. Marco Barbolini di [REDACTED] di un incarico di studio, ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm, per lo studio e il riordino del corpus letterario ladino afferente al Fondo Mazzel / Simon de Giulio nel quadro del progetto "Archivi Online"

Bilancio gestionale 2019-2021 - esercizio finanziario 2019

(Impegno di spesa di Euro 2.700,00 – Capitolo 51510/1)

(Impegno di spesa per IRAP istituzionale di Euro 229,50 - Capitolo 51160/7)

IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 e ss.mm.;
- visto in particolare l'allegato "Progetto ARCHIVI ONLINE - Portale per la divulgazione di documenti storico-letterari", con il quale si descrive nel dettaglio il progetto di implementazione, inventariazione, digitalizzazione, schedatura e messa in rete delle informazioni catalografiche e di parti significative della documentazione, con l'obiettivo di stimolarne la ricerca, lo studio e la divulgazione;
- ricordato che il progetto ha ottenuto il contributo della Provincia Autonoma di Trento assegnato con deliberazione della Giunta provinciale n. 393 di data 22 marzo 2019 dell'importo di Euro 20.000,00;
- ritenuto necessario procedere urgentemente all'avvio dell'attività programmata, tenuto conto che il termine di conclusione dell'iniziativa è fissato al 31 dicembre 2019;
- verificato che il mercato elettronico provinciale (MERCURIO/MEPAT) nel bando "*Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali*" prevede il servizio denominato "*Servizi di archivi*" (CPV 92512000-3), che tuttavia non risulta applicabile nel presente provvedimento, in quanto il citato Metaprodotto ha per oggetto "operazioni di ordinamento e inventariazione di archivi, schedatura propedeutica alle operazioni di scarto, riorganizzazione fisica di fondi archivisti vari", mentre oggetto del presente provvedimento sono lo studio e il riordino del corpus letterario ladino, con particolare riferimento all'analisi filologico-letteraria dei documenti;
- rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta per l'incarico in oggetto, che presuppone specifiche competenze letterarie e linguistiche relative alla lingua e letteratura ladina di Fassa, supportate da specifici studi di alta formazione, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale interno, si rende indispensabile l'affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, provvisto di tutti i requisiti accademici e linguistici del caso;
- visto l'art. 7, co.6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di legittimità previsti dal medesimo comma;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);

- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto: spoglio, lettura, classificazione, ordinamento, digitalizzazione di circa 900 documenti letterari in ladino fassano, nonché il riversamento dei dati catalografici e delle immagini digitali nel sistema "Archivio online";
- ritenuto che le prestazioni sopra descritte e oggetto del presente provvedimento abbiano esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo competenze linguistiche e filologico-letterarie di tipo specialistico relative in special modo alla lingua e letteratura ladina di Fassa;
- individuata pertanto quale figura idonea il dott. Marco Barbolini di [REDACTED], il quale dispone di ottime competenze di madrelingua ladino fassano e le richieste competenze filologico-letterarie, nonché un'eccellente formazione accademica e di alta formazione in ambito specificamente ladino (Alta Formazione "Antropolad"), come risulta dal suo c.v. et studiorum;
- proposto pertanto al dott. Marco Barbolini (prot. n. 877/2019 di data 5 giugno 2019) un incarico di studio per lo studio e il riordino del corpus letterario ladino afferente al Fondo Mazzel / Simon de Giulio nel quadro del progetto "Archivi Online" per un totale di circa 900 documenti, come sopra specificato;
- verificata la disponibilità del dott. Barbolini a svolgere tale incarico (prot. n. 995/2019 di data 2 luglio 2019), a fronte di un compenso forfettario onnicomprensivo di Euro 2.700,00;
- considerate le competenze e le conoscenze del dott. Barbolini, dettagliatamente riportate nel curriculum vitae, le quali vengono giudicate idonee all'espletamento del lavoro richiesto;
- considerata quindi la complessità e la particolarità linguistica e filologica delle prestazioni sopra descritte si ritiene congruo un compenso di € 3,00 lordi per lo studio di un singolo documento;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
 - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae) (prot. 995 di data 2 luglio 2019);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";

- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

MARCO BARBOLINI	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2019	totale giorni virtuali
	2019			€ 2.700,00	33,33	33,33
						Valore < 1095

- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 39 sexies "Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;
- rilevato altresì che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento si configura fiscalmente come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.);
- visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
- dato atto che l'incarico verrà svolto presso la residenza del collaboratore, senza obbligo alcuno di orario ed in completa autonomia organizzativa;
- viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017, prorogate provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale 1806 del 5 ottobre 2018, che hanno previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 quanto segue:

....

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto alla raccolta, conservazione, ordinamento e studio dei materiali documentali che si riferiscono alla storia e all'economia della gente ladina, promuovendole la diffusione e l'accessibilità, premesse indispensabili per la conduzione di studi e ricerche nei settori sunnominati;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011 e deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017;
- visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificata ed integrato dal D.

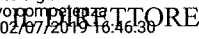
Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;

- visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;
- visti gli artt. 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, 633 come modificata dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 in materia di diritti d'autore;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
- visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- vista la L. 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;
- visto il D.l. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.;
- accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 51510/1 e 51160/7 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, al dott. Marco Barbolini [REDACTED] l'incarico di studio per lo studio e il riordino del corpus letterario ladino Fondo Mazzel / Simon de Giulio nel quadro del progetto "Archivi Online" e nello specifico: spoglio, lettura, classificazione, ordinamento, digitalizzazione di circa 900 documenti letterari in ladino fassano, nonché il riversamento dei dati catalografici e delle immagini digitali nel sistema "Archivio online", con particolare riferimento all'analisi filologico-letteraria dei documenti;
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1), in € 2.700,00;
4. di dare atto che il lavoro di cui al punto 1) dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 31 agosto 2019;
5. di corrispondere al dott. Marco Barbolini il compenso di cui al punto 3) su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ai sensi dell'art. 39 sexies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale;
7. di impegnare la somma di Euro 2.700,00 relativa al compenso lordo di cui al punto 3, al capitolo 51510/1 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
8. di impegnare inoltre l'importo di Euro 229,50 relativo all' IRAP al capitolo 51160/7 del bilancio gestionale 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di accertare l'importo di Euro 1.953,10 al capitolo 2110 a titolo di contributo per il progetto "Archivi Online", di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 393 di data 22 marzo 2019 dell'importo di Euro 20.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 30.000,00 (66,67%);
10. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Firmato digitalmente da: CHIOCCHETTI FABIO
Motivo: 
Data: 02/07/2019 16:46:30
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in San Giovanni di Fassa, Strada de la Picif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott. Marco Barbolini, [REDACTED]
[REDACTED]

premessò

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx luglio 2019 l'ICL ha affidato al dott. Marco Barbolini un incarico di studio,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

L'ICL affida al dott. Marco Barbolini, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico avente ad oggetto le seguenti prestazioni: studio e il riordino del corpus letterario ladino Fondo Mazzel / Simon de Giulio nel quadro del progetto "Archivi Online" e nello specifico: spoglio, ricercatrice lettura, classificazione, ordinamento, digitalizzazione di circa 900 documenti letterari in ladino Fassano, nonché il riversamento dei dati catalografici e delle immagini digitali nel sistema "Archivio online", con particolare riferimento all'analisi filologico-letteraria dei documenti;

Articolo 2

(Qualificazione e Termini)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990. Le attività di cui all'articolo 1) dovranno essere effettuate entro il 31 agosto 2019.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività, secondo la disciplina dettata dagli artt. 2222 e 2230 e segg. del C.C. . In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico; il collaboratore avrà facoltà di accesso agli archivi ed agli uffici dell'Istituto durante gli orari di apertura degli stessi.
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Articolo 5

(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)

Il collaboratore dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli.

Articolo 6

(Codice di comportamento)

Il collaboratore rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal "Codice di comportamento dei dipendenti della provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il collaboratore dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza.

Articolo 7

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 2.700,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 8

(Modalità e tempi di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione posticipata alla conclusione delle prestazioni effettivamente svolte, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota di addebito e previa attestazione del Direttore dell'avvenuta regolare effettuazione delle prestazioni richieste.

Articolo 9

(Tracciabilità dei pagamenti)

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011 e dalla deliberazione ANAC n. 556 di data 31 maggio 2017.

Articolo 10

(Facoltà di recesso)

In materia di recesso si applicano gli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Articolo 11

(Risoluzione del contratto)

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Articolo 12

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari al 10% (dieci per cento) del compenso pattuito.

Articolo 13

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 14

(Diritti d'autore)

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporne liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

Articolo 15

(Disposizioni relative al trattamento dei dati personali – RINVIO)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili, si rimanda all'Allegato 1 per la disciplina degli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali

Articolo 16

(Clausola di rinvio)

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990, nonché alle circolari provinciali in materia.

Articolo 17

(Controversie)

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto le Parti dichiarano competente il Foro di Trento

San Giovanni di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE
dott. Marco Barbolini

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 66 del 2 luglio 2019

San Giovanni di Fassa, 2 luglio 2019

Firmato digitalmente da: CHIOCCHETTI FABIO
Data: 02/07/2019 16:46:48 E
- dott. Fabio Chiocchetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021.

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO/OGS	IMPORTO
51510/1	2019	imp. N. 262	2.700,00
51160/7	2019	imp. N. 263	229,50

San Giovanni di Fassa, 2 luglio 2019

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCO MARIANNA
Data: 02/07/2019 18:47:22
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti